

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Socio di società cooperativa, mentre stava operando come manovratore di una gru per portare pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone, saliva sul tetto dello stesso al fine di vedere dove si era verificato un danno alla copertura a causa della movimentazione di un bancale contenente i pannelli. Portatosi nella piattaforma di sbarco ove venivano poggiati i pannelli, in una parte del tetto che era retta solo da "copponi" di eternit, la lastra di copertura, lesionata e comunque non in grado di reggere in sicurezza il peso di un uomo, cedeva facendolo precipitare a terra dall'altezza di otto metri.

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Privato	<input type="checkbox"/> Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Ufficio
		<input type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Altro
			<input type="text"/>

Principio di diritto

I giudici di merito hanno correttamente riconosciuto la responsabilità dell'imputato, il quale non aveva predisposto alcuna misura per prevenire i rischi di caduta dall'alto per tutti gli addetti alle lavorazioni. Tale obbligo doveva intendersi esteso a tutti i lavoratori e non solo ai dipendenti della xx, come puntualizzato, tra le altre, da Sez. 4, n. 11360 del 10/11/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Sartori ed altro, Rv. 233662-01, secondo cui «In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod. pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.

Le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, in base alle quali non è sostenibile che la condotta del lavoratore potesse essere, da sola, idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento verificatosi, sono conformi ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità in proposito.

E' orientamento costante di questa Corte, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Peluso, Rv. 236721-01).

Deve, inoltre, rammentarsi che «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall'imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del procuratore speciale dell'impresa appaltatrice per l'infortunio occorso a un dipendente dell'impresa committente, escludendo l'abnormità del comportamento di quest'ultimo che si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell'impresa appaltatrice)» (Sez. 4, n.57930 del 03/07/2018, Forgiarini, Rv. 274773-01).

A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli, (così, tra le numerose, Sez. 4, n.10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255-01; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497-01; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, P.C. in proc. Fani, Rv. 232421-01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso	<input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile		
annullamento	<input type="checkbox"/> senza rinvio	<input type="checkbox"/> con rinvio	<input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/03/2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.